

(A.C. 7329-B – sezione 22)**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 23.****(Bilancio pluriennale).**

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(A.C. 7329 – sezione 23)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che nel corso della sessione di bilancio è emersa, con forza, la necessità di una più approfondita analisi del modo secondo il quale sono allocate le risorse pubbliche in relazione agli obiettivi, che si intendono perseguire;

su questo tema si sono soffermati, nel corso delle diverse audizioni, autorevoli esponenti del mondo economico italiano, tra i quali lo stesso Governatore della Banca d'Italia;

viste le pregevoli elaborazioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato, ed in particolare dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in tema di *budget* economico e di rilevazione per centri di costo;

considerata altresì la esortazione della Commissione europea, che invita i Paesi a più alto debito a procedere al

contenimento ed alla razionalizzazione della spesa corrente quale presupposto della necessaria riduzione della pressione fiscale;

numerose disposizioni legislative - si cita a solo titolo esemplificativo l'articolo 17 della legge n. 59 del 1997 - impongono alle singole amministrazioni ed al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di rilevare costi di gestione, rendimenti e risultati, grazie al metodo della contabilità analitica

impegna il Governo

ad accelerare le procedure per realizzare integralmente, già nell'anno 2002, il processo di *budget*, rilevazione e rendicontazione dei costi delle funzioni e dei servizi istituzionali, al fine di supportare la decisione di bilancio, in termini di analisi e verifica del processo allocativo, nonché di riorganizzazione delle funzioni pubbliche nel pieno dispiegarsi del principio di sussidiarietà, tanto orizzontale che verticale;

ad estendere, pur con il necessario gradualismo, il processo di rilevazione a tutta la pubblica amministrazione comprendendovi anche gli enti locali e territoriali;

a realizzare i necessari collegamenti informatici tra ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica-Ragioneria Generale dello Stato e le singole amministrazioni titolari del sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, quale passo necessario per giungere alla costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una banca dati di carattere nazionale, secondo quanto disposto dalla lettera e), comma 1, dell'articolo 17 della legge n. 59 del 1997.

9/7329-B/1. Possa.

La Camera,

premesso che l'esame della legge finanziaria è disciplinato dalla legge sulla

contabilità di stato e dalle norme regolamentari sulla sessione di bilancio;

considerato che rispetto ai 75 articoli del progetto originario la Finanziaria 2001 ha raggiunto il livello di 158 articoli con una tipologia di legge *omnibus* che non consente al Parlamento una approfondita analisi delle disposizioni legislative rispetto agli effetti finanziari delle stesse;

valutato che il Governo con l'A.S. 4914 ha opportunamente presentato un disegno di legge di modifica della legge n. 400 del 1988 inserendo un termine per la sottoposizione al Presidente della Repubblica dei decreti autorizzati all'inoltro al Parlamento dei disegni di legge;

valutato altresì che tale termine acquista maggiore importanza e rilievo per i documenti di bilancio al fine di verificare l'impostazione e la copertura dei provvedimenti stessi anche rispetto alla proiezione temporale;

valutata infine l'opportunità che anche il Parlamento abbia termini congrui per verificare i contenuti delle norme previste nei documenti di bilancio;

impegna il Governo

a verificare l'opportunità che nell'ambito di tali opportune modifiche alla legge n. 400 del 1988 sia altresì prevista la revisione delle norme sulla contabilità dello stato prevedendo — in analogia con il contenuto e le finalità del disegno di legge A.S. 4914 — un termine minimo di 5 giorni prima del riesame dei documenti di bilancio, in seconda lettura, nel ramo del Par-

lamento dove è iniziata la sessione di bilancio.

9/7329-B/2. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

La Camera,

esaminata la Tabella 11 relativa allo stato di previsione del Ministero della Difesa;

considerate le risorse finanziarie impegnate per far fronte agli impegni internazionali per operazioni di pace nei Balcani;

valutata la informativa del Ministro della difesa in sede di Commissione nella seduta del 21 dicembre 2000 sulla drammatica situazione dei militari italiani contaminati nella ex Jugoslavia dall'utilizzo di uranio impoverito;

impegna il Governo

a rafforzare le misure di monitoraggio della salute dei militari italiani impegnati nelle aree dei Balcani;

a presentare al parlamento entro sessanta giorni una relazione contenente i risultati degli elementi acquisiti dalla Nato sui siti interessati dalla contaminazione nonché i risultati delle ricerche della commissione medica incaricata di indagare sui casi di leucemia;

ad assicurare ogni assistenza sanitaria sia di accertamento che di diagnostica per i militari impegnati nell'area balcanica.

9/7329-B/3. Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Cutrufo.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2001) (APPROVATO DALLA CAMERA E
MODIFICATO DAL SENATO) (7328-BIS-B)**

(A.C. 7328-bis-B - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonché degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.

2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 mi-

liardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e

imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 68, comma 8.

1. 1. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 4, sopprimere le parole: e non riconducibili alla maggiore crescita economica.

* **1. 2.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 4, sopprimere le parole: e non riconducibili alla maggiore crescita economica.

* **1. 3.** Teresio Delfino, Volontè.

(A.C. 7328-bis-B — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: « fino a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, »; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata »;

c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« a) fino a lire 20.000.000 18 per cento; »;

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; »;

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: « 33,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento a decorrere dall'anno 2001 »;

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: « 39,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: « 45,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 45

per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 »;

e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000 »;

2) nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: « redditi di pensione » sono inserite le seguenti: « , redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 »;

3) nel comma 2-ter, le parole: « il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili » sono soppresse e le parole: « il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno »;

4) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

« 2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il

reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;

c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;

d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000 »;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 »;

f) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:

1) al primo periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al secondo periodo, le parole: « nei sei mesi antecedenti o successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente o successivo »;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale »;

4) al quarto periodo, le parole: « il contribuente dimora abitualmente » sono sostituite dalle seguenti: « il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente »;

5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto »;

5-*bis*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote »;

g) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: « La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue »;

h) all'articolo 13-*ter*, in materia di detrazioni per canoni di locazione:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « lire 640.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 960.000 »;

2) al comma 1, lettera *b*), le parole: « lire 320.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 480.000 »;

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni »;

i) all'articolo 48-*bis*, comma 1, lettera *a-bis*), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: « nella misura del 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 75 per cento ».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « alla eliminazione delle barriere architettoniche, » sono inserite le seguenti: « aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le

persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, » e dopo le parole: « sulle parti strutturali » sono aggiunte le seguenti: « , e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici »;

b) al comma 6, le parole: « nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 ».

3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: « nel periodo d'imposta 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 ».

4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei lavori.

5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

8. Le disposizioni del comma 1, lettere *a*), *e*), numero 2), e *h*), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), numeri 1), 3), 4) e 5), *f*), *g*) e *h*), numero 3), e *i*), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

10. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: dipendente aggiungere le seguenti: o derivanti da rapporti di lavoro atipici.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

2. 1. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: dipendente aggiungere le seguenti: o derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

2. 2. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: dipendente aggiungere le seguenti: o derivanti da rapporti di lavoro interinale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

2. 3. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: dipendente aggiungere le seguenti: o derivanti da rapporti di lavoro stagionale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

2. 4. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: nell'anno aggiungere le seguenti: d'imposta.

2. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito.

2. 6. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sopprimere la parola: anche.

2. 7. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, sopprimere le parole: uno o più.

2. 8. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), al numero 5), al capoverso, sopprimere le parole: di cui al comma 1 dell'articolo 49.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 9.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, dopo le parole: articolo 49 aggiungere le seguenti: concernente i redditi di lavoro autonomo.

- 2. 10.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, sopprimere le parole: di cui all'articolo 79.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 11.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, dopo le parole: articolo 79 aggiungere le seguenti: concernente le imprese minori.

- 2. 12.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, sopprimere le parole: non cumulabile con quella prevista dal comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 13.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, sopprimere le parole: non cumulabile con quella prevista dal comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 2. 14.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, sostituire le parole: con quella con le seguenti: con la detrazione.

- 2. 15.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso lettera c), sostituire le parole: lire 900.000 con le seguenti: lire 930.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 16.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso lettera c), sostituire la parola: 900.000 con la seguente: 930.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 2. 17.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso lettera c) sostituire le parole: lire 900.000 con le seguenti: lire 925.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 18.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso lettera c), sostituire le parole: lire 900.000 con le seguenti: lire 920.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 19.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso lettera c), sostituire le parole: lire 900.000 con le seguenti: lire 915.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

2. 20. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso lettera c) sostituire le parole: lire 900.000 con le seguenti: lire 910.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

2. 21. Frosio Roncalli, Molgora, Liotta.

Al comma 1, lettera e), numero 5), lettera c) sostituire le parole: lire 900.000 con le seguenti: lire 905.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

2. 22. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 28. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 11, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: , recante disposizioni in materia di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposte sul valore, aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni,.

2. 27. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 11, sostituire le parole: gli atti compiuti dai con le seguenti: i comportamenti dei.

2. 29. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 11, sostituire la parola: somme con la seguente: risorse.

2. 30. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 11, sostituire la parola: somme con le seguenti: disponibilità finanziarie.

2. 31. Frosio Roncalli, Molgora, Liotta.

Al comma 11, sostituire la parola: somme con la seguente: disponibilità.

2. 32. Frosio Roncalli, Molgora, Liotta.

Al comma 11, dopo le parole: n. 268, aggiungere le seguenti: recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

2. 33. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere

dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

3. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: ed interessi.

3. 3. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: a condizione fino alla fine del quarto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

3. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.

3. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: sei rate.

Conseguentemente, dopo le parole: 15 giugno 2003 aggiungere le seguenti: , 15 settembre 2003 e 15 dicembre 2003.

3. 6. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2001 con le seguenti: 15 marzo 2001.

3. 7. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2001 con le seguenti: 15 aprile 2001.

3. 8. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2001 con le seguenti: 15 maggio 2001.

3. 9. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2001 con le seguenti: 15 giugno 2001.

3. 10. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2001 con le seguenti: 15 luglio 2001.

3. 11. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2001 con le seguenti: 15 settembre 2001.

3. 12. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2002 con le seguenti: 15 marzo 2002.

3. 13. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2002 con le seguenti: 15 aprile 2002.

3. 14. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2002 con le seguenti: 15 maggio 2002.

3. 15. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2002 con le seguenti: 15 settembre 2002.

3. 16. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2002 con le seguenti: 15 ottobre 2002.

3. 17. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2002 con le seguenti: 15 novembre 2002.

3. 18. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2003 con le seguenti: 15 febbraio 2003.

3. 19. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2003 con le seguenti: 15 marzo 2003.

3. 20. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2003 con le seguenti: 15 aprile 2003.

3. 21. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2003 con le seguenti: 15 maggio 2003.

3. 22. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: senza applicazione di interessi.

3. 23. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: altresì con la seguente: anche.

3. 24. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: n. 79, aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di riequilibrio della finanza pubblica.

3. 25. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 2.

3. 26. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2 sostituire le parole: Per l'anno 2001 con le seguenti: Per gli anni 2001 e 2002.

3. 27. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

**CAPO III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE
LO SVILUPPO EQUILIBRATO**

ART. 4.

(Riduzione della aliquota IRPEG).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: « pari al 58,73 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, »;

b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: « con l'aliquota del 37 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 »;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: « nella misura del 58,73 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, »;

d) all'articolo 105, comma 5, le parole: « di un importo pari al 58,73 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, ».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento ».

3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d'impresa, è ridotta al 47,22 per cento.

4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, la misura del-

l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 per cento al 93 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

4. 1. Galli, Liotta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 per cento al 93 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

4. 2. Conte, Contento.

Al comma 4, sostituire le parole: al 93,5 per cento con le seguenti: 93 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

4. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 4, sopprimere le parole da: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

4. 3. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 4, sopprimere le parole da: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 fino alla fine del comma.

4. 5. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 4, sopprimere le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

4. 6. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, sostituire le parole: è aumentato dal 98 per cento al 98,5 per cento *con le seguenti:* è ridotta al 93 per cento.

4. 7. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 4, sostituire le parole: è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento *con le seguenti:* è diminuita dal 98 per cento al 93,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

4. 8. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 4, sopprimere le parole da: a decorrere fino alla fine del comma.

4. 9. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 4, sostituire le parole: è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento *con le seguenti:* è diminuita dal 98 per cento al 93,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

4. 10. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa).

1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione.

3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 2, sostituire la parola: determinate *con le seguenti:* calcolate e pubblicate.

5. 3. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.